



Fondazione
«Francesco Bianchini»

**Principi contabili nazionali applicati alle PMI
– riflessi sul bilancio 2014**

30 marzo 2015

La nuova direttiva contabile

Riccardo Compagnino

L'ingorgo contabile del 2015

- 1° gennaio 2015
nuova contabilità pubblica
- nuovi principi OIC
applicati ai bilanci chiusi a partire dal 31/12/2014
- i nuovi bilanci annuali e consolidati dal 01/01/2016

La Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013

I nuovi bilanci d'esercizio e bilanci consolidati

➤ Art. 53

- gli stati membri si devono conformare alla Direttiva entro il 20/07/2015
- Le disposizioni si applicano al bilancio di esercizio che ha inizio il 01/01/2016

I destinatari della Direttiva

➤ Art. 1

Società di capitali e, per il combinato disposto degli articoli 2214 e 2217, anche l'imprenditore individuale e le società di persone (OIC n. 12).

Le categorie di imprese e di gruppi – Art. 3

- Microprese
- Piccole imprese
- Medie imprese
- Grandi imprese

Le disposizioni generali in tema di - Art. 4

- Il possibile diverso contenuto per le piccole imprese
- Art. 2423, comma 2; art. 4, comma 4 della direttiva
- Le informazioni aggiuntive - art. 4, comma 5

Principi generali di bilancio – Art. 6

- L'immodificabilità da un esercizio all'altro dei principi contabili e dei criteri di valutazione, comma 1/b
- I rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo chiusura di questo
 - comma 5
 - OIC n. 29

Principi generali di bilancio – Art. 6

- Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
 - art. 6 punto 1 lettera h e punto 3
 - riferimenti: art. 2423 bis comma 1 punto 1
 - art. 2424 bis comma 5
 - art. 2427 comma 1 punto 22
- Deroga al divieto di compensazione di partite
- Deroghe al principio del costo

I prospetti di stato patrimoniale

- Schema orizzontale
- Schema verticale
- Schema voci correnti o non correnti
- Eliminazione conti d'ordine

STRUTTURA ORIZZONTALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Attivo

A. Capitale sottoscritto non versato

di cui richiamato

(a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto nel "Patrimonio netto", nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, figura al punto A o al punto D II 5 dell'attivo).

B. Costi di impianto e di ampliamento

come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C. Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

1. Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:
 - a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o
 - b) generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.
4. Acconti versati.

II. Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati.
2. Impianti tecnici e macchinari.
3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.
4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.
2. Crediti verso imprese affiliate.
3. Partecipazioni.
4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.
6. Altri prestiti.

D. Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Materie prime e sussidiarie.
2. Prodotti in corso di lavorazione.
3. Prodotti finiti e merci.
4. Acconti versati. IT L 182/60 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.6.2013

II. Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si indica separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1. Crediti per forniture e servizi.
2. Crediti verso imprese affiliate.

3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
4. Altri crediti.
5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A).
6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione delle suddette voci quali attività al punto E).

III. Valori mobiliari

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.
2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

3. Altri titoli.

IV. Disponibilità liquide

E. Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali elementi quali attività al punto D II 6)

Patrimonio netto e passività

A. Patrimonio netto

I. Capitale sottoscritto

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato sono menzionati separatamente).

II. Sovrapprezzi

B. Fondi

1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.
2. Fondi imposte.
3. Altri fondi.IT 29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182/61

C. Debiti

(Per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si specifica separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno)

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2. Debiti verso enti creditizi.
3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.
4. Debiti per acquisti e servizi.
5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.
6. Debiti verso imprese affiliate.
7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.
9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D).

D. Ratei e risconti

*(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto C 9 "Debiti").IT
L 182/62 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.6.2013*

STRUTTURA VERTICALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

A. Capitale sottoscritto non versato

di cui richiamato

(a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto al punto L, nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A ovvero al punto D II 5).

B. Costi di impianto e di ampliamento

come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C. Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

1. Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:
 - a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o
 - b) generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.
4. Acconti versati

II. Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati.
2. Impianti tecnici e macchinari.
3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.
4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.
2. Crediti verso imprese affiliate.
3. Partecipazioni.
4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.
6. Altri prestiti.

D. Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Materie prime e sussidiarie.
2. Prodotti in corso di lavorazione.
3. Prodotti finiti e merci.
4. Acconti versati. IT 29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182/63

II. Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1. Crediti per forniture e servizi.
2. Crediti verso imprese affiliate.

3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

4. Altri crediti.

5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell'attivo del capitale richiamato al punto A).

6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell'attivo dei ratei e risconti al punto E).

III. Valori mobiliari

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

3. Altri titoli.

IV. Disponibilità liquide


E. Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D II 6).

F. Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2. Debiti verso enti creditizi.

- 
3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.
 4. Debiti per acquisti e servizi.
 5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.
 6. Debiti verso imprese affiliate.
 7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
 8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.
 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).

G. Attivo circolante

(Ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti quando indicati al punto K).


H. Totale delle attività previa deduzione delle passività correnti

I. Debiti la cui durata residua è superiore a un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.IT L 182/64 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.6.2013

2. Debiti verso enti creditizi.

3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.

- 
4. Debiti per acquisti e servizi.
 5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.
 6. Debiti verso imprese affiliate.
 7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.
 8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.
 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).

J. Fondi

1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.
2. Fondi imposte.

3. Altri fondi.

K. Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto F 9 o I 9 o entrambi).

L. Patrimonio netto

I. Capitale sottoscritto

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).

II. Sovrapprezzi

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserve

1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.
2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE.
3. Riserve statutarie.
4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore netto.

V. Utili/perdite portati/e a nuovo

VI. Utili/perdite di esercizio IT 29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182/65

Schema del conto economico

➤ Classificazione poste per:

- natura
- destinazione

➤ Assenza delle voci:

- Proventi straordinari
- Oneri straordinari

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO – PER NATURA DELLA SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
2. Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di fabbricazione.
3. Lavori effettuati dall'impresa per se stessa e iscritti nell'attivo.
4. Altri proventi di gestione.
5. a) Materie prime e sussidiarie.
 b) Altre spese esterne.
6. Costi del personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali, specificando gli oneri per le pensioni.
7. a) Rettifiche di valore relative ai costi di impianto e di ampliamento e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

b) Rettifiche di valore di voci dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa.

8. Altre spese d'esercizio.

9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

10. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.

13. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.

14. Imposte sull'utile o sulla perdita.

15. Utile/perdita al netto delle imposte.

16. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 15.

17. Utile/perdita di esercizio.IT L 182/66 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.6.2013

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO – PER FUNZIONE DELLA SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

2. Costo del venduto (comprese le rettifiche di valore).

3. Utile/perdita lordo/a.


4. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore).

5. Costi di amministrazione (comprese le rettifiche di valore).

6. Altri proventi di gestione.

7. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

8. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

- 
9. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.
 10. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.
 11. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.
 12. Imposte sull'utile o sulla perdita.
 13. Utile/perdita al netto delle imposte.
 14. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 13.
 15. Utile/perdita di esercizio.
- IT 29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182/67

Il contenuto della nota integrativa

- Art. 15 coerenza di presentazione
- L'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali - Art. 16 lettera f

I bilanci consolidati

- Art. 21 e seguenti
- Art. 24 e seguenti - modalità di redazione del bilancio consolidato



Pubblicazione

Art. 30 – Art. 2435 c.c.

Semplificazioni per le PMI

Art. 31